



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **172-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GEOM. GABRIELE DURAZZI (C.F.: **014GR791054V711**), con l'Avv. DANIELE RESTORI,

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/12/2023, il GEOM. GABRIELE DURAZZI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII,
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente rientra nel novero dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;
4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:
 - a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
 - b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che esse derivano principalmente dall'esposizione debitoria della società "Gieffe Costruzioni snc", nella quale il ricorrente svolgeva un ruolo tecnico e del quale era socio che, a causa di una gestione non economicamente vantaggiosa e della crisi che ha interessato il settore dell'edilizia, ha determinato la cessazione e cancellazione della società previo accollo dell'esposizione debitoria della medesima società da parte dell'odierno ricorrente, ancora attinto da una ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario e della Cassa di previdenza dei Geometri nonché di ulteriori posizioni debitorie anch'esse legate alla pregressa attività imprenditoriale;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 23.500,00 al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna pari ad € 40.000,00;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 7.913,97);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, come gli istituti di credito non abbiano adeguatamente

tenuto conto del merito creditizio del debitore e dei garanti compiendo un'istruttoria inadeguata con riferimento ai finanziamenti erogati.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 403.707,01 e di un attivo pari ad € 40.000,00 , composto esclusivamente da finanza esterna proveniente da erogazione liberale della coniuge, la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 7.913,97;
 - il pagamento dei creditori nella misura del 4,17% ad eccezione del creditore Cassa Geometri in relazione al quale è prevista la soddisfazione nella percentuale del 27,29%
 - indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che nella specie non sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale nonostante la sospensione generale delle azioni esecutive individuali in assenza della peculiare necessità di tutela degli interessi delle parti trattandosi di piano concordatario estremamente celere nella sua esecuzione e connotato unicamente dall'apporto monetario di finanza esterna in relazione al quale sarà determinante la valutazione di utilità economica operata dai creditori in sede di dichiarazione di voto.

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore del GEOM. GABRIELE DURAZZI (C.F. **DRZGR79T05A27TH**) nato il **05/12/1979** ad **Ancona** ed ivi residente in **Vicolo Del Solitario n.**

10.;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 11/01/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani